

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente
(TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BENEDETTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(TO) DE FRANCESCO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 21/03/2017

Esame del ricorso n. OMISSIS/2016 pervenuto il 21/12/2016

proposto da CLIENTE

nei confronti di BANCA SPA

Nella seduta del 21/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha stipulato in data 18.04.2012 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio.

Nel maggio 2016 estingueva anticipatamente il prestito suddetto, dopo il pagamento di 48 rate.

Il ricorrente domanda il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, determinato nei seguenti importi: Oneri di distribuzione": € 679,68; Costi assicurativi: € 305,86; per complessivi € 985,54, già al netto degli abbuoni di € 1.907,92 riconosciuti in sede di conteggio estintivo.

Chiede altresì la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste, con decorrenza dalla data dell'anticipata estinzione e la rifusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 380,80.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario con riferimento al premio assicurativo, ha rilevato come il medesimo, sulla base dell'art. 7 del contratto, sia stato sostenuto dalla banca (cfr. all.to 2 controdeduzioni); con riferimento agli oneri di distribuzione, ha ribadito la correttezza dei rimborsi effettuati in sede di conteggio estintivo in quanto la retrocessione di tali oneri era disciplinata in modo trasparente dagli artt. 6 e 12 del contratto. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nel contratto intercorso tra le parti si prevede, all'art. 6, una descrizione degli oneri di distribuzione che, secondo detta disposizione negoziale, *“comprendono i costi connessi alle attività di vendita e post vendita anche da incaricati esterni, onde ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, concorrere all'attività di istruttoria del finanziamento e consentire al Cliente di accedere agevolmente a tale forma di finanziamento”*. L'art. 12, destinato a regolare il rimborso anticipato del finanziamento, dispone che il cliente ha diritto al rimborso del 60% degli oneri di distribuzione, pagati e non maturati in misura proporzionale alla durata residua del contratto.

Con riferimento agli oneri assicurativi, l'art. 7 del contratto pone il costo della polizza a carico dell'intermediario.

Il Collegio, con riguardo all'utilizzo di un criterio diverso dal *pro rata temporis* da parte degli intermediari, richiama la recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016. In detta decisione – nella quale si riproducono i principi già stabiliti nella decisione n. 6167/2014 – si precisa che *“Qualora invece le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano previsto costi continuativi (recurring) in misura differenziata per ogni frazione di tempo della durata complessiva del rapporto, il criterio di recupero degli esborsi sopportati per remunerare tali costi a seguito della estinzione anticipata del finanziamento, ancorché non esattamente proporzionale, sarebbe sempre conforme al criterio di competenza economica (pro rata temporis), dato che il rimborso avverrebbe comunque secondo la quota dei costi «dovuti» tempo per tempo maturati. In conclusione, le parti sono libere di determinare i futuri costi recurring e la loro distribuzione nel corso del tempo, ma non la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la cui determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica, da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. 125-sexies TUB (cfr. la Comunicazione della Banca d'Italia n. 304921/11 del 7 aprile 2011 («è necessario sia applicato correttamente il principio di competenza economica nella rilevazione delle commissioni percepite in relazione all'operatività in CQS, distinguendo quelle che maturano in ragione del tempo (c.d. recurring), da rilevare pro quota temporis, dalle altre, da rilevare quando percepite»)”*.

Facendo applicazione al caso di specie di questi parametri di valutazione, si può constatare che le parti hanno determinato i rimborsi spettanti al consumatore con un grado di sufficiente chiarezza e precisione, in modo tale che le relative clausole contrattuali possono senz'altro essere considerate valide.

Applicando i criteri contrattualmente stabiliti, l'intermediario ha corrisposto al ricorrente quanto previsto in base all'art. 8 del contratto.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*